

Dispositivo

1) L'importo dell'ammenda inflitta alla Nynäs Petróleo, SA, all'articolo 2 della decisione C(2007) 441, finale, della Commissione, del 3 ottobre 2007, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] (caso COMP/F/38.710 — Bitume — Spagna), è fissato in EUR 10 406 000, mentre l'importo dell'ammenda inflitta alla Nynäs Petroleum AB all'articolo 2 della suddetta decisione è fissato in EUR 10 164 000.

2) Per il resto, le domande contenute nel ricorso sono respinte.

3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 51 del 23.2.2008

Sentenza del Tribunale 16 settembre 2013 — PROASC/Commissione

(Causa T-495/07) (¹)

«Concorrenza — Cartelli — Mercato spagnolo del bitume da penetrazione — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 81 CE — Accordi annuali di ripartizione del mercato e di coordinamento dei prezzi — Traduzione della comunicazione degli addebiti — Calcolo dell'importo dell'ammenda — Termine ragionevole — Autorità del giudicato»

(2013/C 336/27)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Productos Asfálticos (PROAS), SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: inizialmente C. Fernández Vicién, A. Pereda Miquel e P. Carmona Botana, successivamente C. Fernández Vicién e A. Pereda Miquel e infine C. Fernández Vicién, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, agente, assistito inizialmente da J. Rivas Andrés, avvocato, e da M. Heenan Bróna, sollicitor, successivamente da J. Rivas Andrés e J. Gutiérrez Gisbert, avvocati, e infine da J. Rivas Andrés)

Oggetto

Annullamento della decisione C(2007) 441, finale, della Commissione, del 3 ottobre 2007, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] (caso COMP/38.710 — Bitume — Spagna), nonché riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente con tale decisione.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto

2) Le domande della Commissione europea dirette ad una maggiorazione dell'importo dell'ammenda sono respinte.

3) La Productos Asfálticos (PROAS), SA è condannata alle spese.

(¹) GU C 64 dell'8.3.2008.

Sentenza del Tribunale 16 settembre 2013 — Repsol Lubricantes y Especialidades e a./Commissione

(Causa T-496/07) (¹)

«Concorrenza — Cartelli — Mercato spagnolo del bitume da penetrazione — Accordi annuali di ripartizione del mercato e di coordinamento dei prezzi — Diritti della difesa — Imputabilità del comportamento illecito — Principio di personalità delle pene e delle sanzioni — Calcolo dell'importo dell'ammenda — Autorità del giudicato»

(2013/C 336/28)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Repsol Lubricantes y Especialidades, SA, già Repsol Lubricantes YPF y Especialidades, SA (Madrid, Spagna); Repsol Petróleo, SA (Madrid); e Repsol, SA, già Repsol YPF, SA (Madrid) (rappresentanti: L. Ortiz Blanco, J. Buendía Sierra, M. Muñoz de Juan e Á. Givaja Sanz, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e C. Urraca Caviedes, agenti)

Oggetto

Annullamento della decisione C(2007) 441, finale, della Commissione del 3 ottobre 2007, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] (caso COMP/38.710 — Bitume — Spagna), nonché riduzione dell'ammenda inflitta alle ricorrenti da tale decisione

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) Le domande della Commissione dirette ad una maggiorazione dell'importo dell'ammenda sono respinte.

3) La Repsol Lubricantes y Especialidades, SA, la Repsol Petróleo, SA, e la Repsol, SA, sono condannate alle spese.

(¹) GU C 64 dell'8.3.2008.